

Deliberazione 27 febbraio 2003
recante Disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione
relative alla campagna per i
referendum regionali abrogativi della
disciplina istitutiva delle nuove
province, indetti nella regione
Sardegna per il giorno 11 maggio
2003 (Deliberazione n. 73/03/CSP)

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/4/2003)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 aprile 2003;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la

comunicazione politica ;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la regione Sardegna, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante Norme sul referendum popolare, e successive integrazioni e modificazioni ;

Viste le leggi della regione Sardegna n. 4/1997, recante disposizioni in materia di Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali e successive integrazioni e modificazioni; n. 9/2001, recante disposizioni in materia di Istituzione delle province di Carbonia Iglesias del Medio Campidano, della Ogliastra e di Olbia Tempio ; n. 10/2002, recante disposizioni in materia di Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 ; nonché , la deliberazione del Consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna;

Rilevato che, con decreto del presidente della regione Sardegna n. 16 del 30 gennaio 2003, in materia di referendum abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove province, sono stati indetti per il giorno di domenica 11 maggio 2003 i referendum regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative;

E attuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità ;

Delibera:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per i referendum abrogativi:

a) della legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, recante disposizioni in materia di Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali , e successive integrazioni e modificazioni;

- b) della legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di Istituzione delle province di Carbonia Iglesias del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia Tempio ;
- c) della legge della regione Sardegna 1 luglio 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modi che alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 ;
- d) della deliberazione del Consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna, indetti nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

- a) i comitati promotori dei quesiti referendari;
- b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
- c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorella nelle comuni

ro riaposizion a o eva contraria il quesito referendario, il medella

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della

quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di

l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei

trasmissione del materiale autoprodotta;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 8.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Art. 9.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi

Art. 10.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V

disposizioni particolari

Art. 11.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a quali care l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di

violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 13.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano di accedere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analogo tipo.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
- c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi

politici elettorali relativi ai referendum le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare veri e propri accertamenti in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe e per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai sensi del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe e le condizioni praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio politico referendario" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 15.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento

politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a quali care gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.

TITOLO IV

Sondaggi politici ed elettorali

Art. 16.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque di rendere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una nota informativa che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di sondaggio rappresentativo o di sondaggio non rappresentativo ;
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e

Art. 19.

Modifica alla delibera n. 51/03/CSP

1. All'art. 8, comma 1, della delibera n. 51/03/CSP le parole "dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite da "dal decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003".

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità : www.agcom.it

Napoli, 2 aprile 2003

Il presidente: Cheli